



## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| (BO) MARINARI            | Presidente  |
| (BO) BERTI ARNOALDI VELI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) MUCCIARONE          | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) PASQUARIELLO        | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) D ATRI              | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FEDERICA PASQUARIELLO

Seduta del 20/11/2020

### FATTO

Parte ricorrente stipulava in data 29.07.2009 un contratto di finanziamento n. \*261 per complessivi 7.104,00euro, da rimborsare mediante la cessione di quote della pensione in 48 rate di 148,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente con effetto dall'08.03.2011 in seguito al pagamento di 18 rate mensili.

La parte ricorrente, proposto infruttuosamente il reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto alla retrocessione della parte non maturata, in virtù dell'estinzione anticipata, delle commissioni, degli oneri e dei premi versati, per complessivi 168,04 euro, con gli interessi legali e spese di assistenza tecnica.

L'intermediario fa presente di aver promosso giudizio ordinario, come dimostrato dall'allegato atto di citazione, volto ad accertare *"la non rimborsabilità delle spese aventi natura up front"*; chiede dunque che il ricorso venga dichiarato inammissibile o il procedimento interrotto in quanto *"ancorché la causa sia iniziata successivamente all'instaurarsi del procedimento avanti all'ABF, debba essere equiparato ad una fattispecie"*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*di litispendenza, con conseguente inammissibilità del ricorso, atteso che l'esigenza di veder accertare il diritto da parte del Giudice ordinario non poteva nascere prima che fosse avanzata la pretesa per mezzo del ricorso in oggetto".*

Quindi chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la retrocessione di oneri non maturati a seguito della anticipata estinzione di contratto di finanziamento.

Nel caso di specie, il Collegio esamina per prima l'eccezione sulla litispendenza avanzata dall'intermediario, pure attore in un giudizio civile instaurato in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso e convenendo in giudizio l'odierno ricorrente. In proposito, il Collegio richiama le Disposizioni ABF (Sez. VI, par. 2: *"Qualora la controversia sia sottoposta dall'intermediario all'autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all'organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l'estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l'instaurazione del giudizio o dell'arbitrato"*),

Nella fattispecie, risulta che il ricorrente, con comunicazione del 29.09.2020 in atti, ha manifestato la volontà di proseguire il procedimento ABF.

Considerando allora il merito, va osservato che si fa questione della retrocessione della quota non maturata delle commissioni finanziarie, diritti ente, costi assicurativi, tutti di natura *recurring*, da liquidare quindi secondo il criterio *pro rata temporis*, così per complessivi Euro 168,05, detratti i rimborsi già effettuati, secondo questo prospetto:

| durata finanziamento        | 48     | TAN                            | 4,50%  | Criterio di rimborso       | Importi           | Rimborso da effettuare | Rimborsi già effettuati | Residuo       |
|-----------------------------|--------|--------------------------------|--------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| rate scadute                | 18     | rate residue                   | 30     |                            |                   |                        |                         |               |
| % rest. (pro rata temporis) | 62,50% | % rest. (criterio finanziario) | 40,42% |                            |                   |                        |                         |               |
| Commissioni finanziarie     |        |                                |        | criterio pro rata temporis | 237,17            | 148,23                 |                         | 148,23        |
| Diritti ente                |        |                                |        | criterio pro rata temporis | 72,00             | 45,00                  |                         | 45,00         |
| Costi assicurativi          |        |                                |        | criterio pro rata temporis | 135,40            | 84,63                  | 84,15                   | 0,48          |
| Rimborsi effettuati         |        |                                |        |                            |                   |                        | 25,66                   | -25,66        |
| Totale                      |        |                                |        |                            | compensazione: si |                        |                         | <b>168,05</b> |

La somma coincide con la domanda; vanno aggiunti gli interessi legali, come richiesti, dal reclamo al saldo. Il collegio, conformemente al proprio consolidato orientamento, non ritiene di accogliere la domanda di rifusione delle spese di assistenza tecnica.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 168,05 (centosessantotto/05), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI